

Vigevano, 25 giugno 2013

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE e DOCUMENTI CONTABILI – AUMENTO

La Legge n. 71/2013 (pubblicata sulla GU Serie Generale n. 147 del 25 giugno 2013), di conversione del DL n. 43/2013, ha introdotto il nuovo art. 7-bis, comma 3, il quale prevede che a decorrere **dal 26 giugno 2013** le misure dell'imposta fissa di bollo stabilite fino al 25 giugno 2013 in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in **euro 2,00** e in **euro 16,00**.

Sono esenti (quindi, non va applicata!) dall'imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi **di operazioni assoggettate ad IVA**.

Per i documenti in cui non risulta evidenziata l'IVA l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

Tale principio di alternatività, in concreto, comporta che siano esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto:

- **fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebiti o accrediti riguardanti operazioni soggette ad IVA;**
- fatture riguardanti operazioni **non imponibili relative ad esportazioni di merci** (esportazioni dirette e triangolari) ed a **cessioni intracomunitarie di beni** (art. 15 della tabella allegato B al DPR n. 642/1972).

Sono invece soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 13 della tariffa - parte prima - allegata al DPR n. 642/1972 **le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:**

- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo, territoriale;
- escluse da IVA;
- esenti da IVA;
- non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), DPR n. 633/1972).

Attenzione: l'imposta di bollo è dovuta anche dai "nuovi minimi" se l'operazione è di importo superiore ad Euro 77,47, in considerazione del fatto che tali contribuenti emettono fatture escluse da IVA.

Attenzione: le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono soggette ad imposta di bollo se la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47 (R.M. n. 98 del 3 luglio 2001).

Attenzione: l'importo dell'imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, come stabilito incidentalmente dall'art. 1199 c.c.

In caso di debenza l'imposta di bollo va applicata sull'originale della fattura, del documento o di eventuali copie conformi, mentre sulla copia per uso interno occorre riportare che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile e che il bollo è stato applicato sull'originale" (R.M. n. 415051 del 1 febbraio 1973).

Media partner



www.sogesi.it

